

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-475 del 31/01/2020
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA CARRABILE ADDOSSATA ALL'ARGINE DI DIFESA A MARE "ACCIAIOLI", LOC. PORTO GARIBALDI IN COMUNE DI COMACCHIO RICHIEDENTI: STELLA ENRICO, STELLA STEFANO, STELLA PAOLO PROC. CODICE FE18T0005
Proposta	n. PDET-AMB-2020-461 del 30/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno trentuno GENNAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA CAR-RABILE ADDOSSATA ALL'ARGINE DI DIFESA A MARE "ACCIAIOLI", LOC. PORTO GARIBALDI IN COMUNE DI COMACCHIO

RICHIEDENTI: STELLA ENRICO, STELLA STEFANO, STELLA PAOLO  
PROC. CODICE **FE18T0005**

#### LA RESPONSABILE

#### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

– la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 07/02/2018 registrata al PGFE/2018/1510 del 07/02/2018 con cui i signori:

- Enrico Stella, nato a Comacchio (FE) il 16/05/1944, c.f. STLNRC44E16C912V, residente in via del Nino Bixio n. 12 nel Comune di Comacchio;
- Stefano Stella, nato a Comacchio (FE) il 10/09/1971, c.f. STLSFN71P10C912B, residente in via Acciaioli n. 17/1 nel Comune di Comacchio (FE);
- Paolo Stella, nato a Comacchio (FE) il 23/10/1977, c.f. STLPLA77R23C912U, residente in via Acciaioli n. 17/2 nel Comune di Comacchio (FE);

hanno richiesto la concessione in solido per l'occupazione di area del demanio idrico con rampa carrabile addossata all'argine di difesa a mare "Acciaioli", loc. Porto Garibaldi in Comune di Comacchio (FE);

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 114 del 02/05/2018 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**DATO ATTO** della comunicazione conservata agli atti al PG/2019/144052 del 18/09/2019 con la quale è stata comunicata la necessità di spostare la rampa rispetto alla posizione inizialmente indicata, senza comunque modificarne l'ubicazione catastale (di fronte alla part. 17 -proprietà privata- del fg. 51 del Comune di Comacchio), in ottemperanza al parere del parere della Polizia Municipale di Comacchio, per evitare la creazione di n. 2 accessi carrabili a distanze inferiori a quelle dettate dal Codice della Strada;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Reno e Po di Volano (Nullaosta idraulico espresso con det. dirigenziale n. 3743 del 19/10/2018 acquisito agli atti di questa Agenzia al PGFE/2018/0012848 del 22/10/2018 e successiva

autorizzazione allo spostamento della rampa espressa con nota PG/2019/59032 del 21/11/2019 conservata agli atti al PG/2019/179628 del 21/11/2019);

- Comune di Comacchio (Parere ai fini urbanistici e paesaggistici espresso con nota PG 51995 del 06/08/2019 acquisito agli atti di questa Agenzia al PG/2019/0125537 del 08/08/2019);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**ACCERTATO** che i richiedenti hanno versato:

- in data 06/02/2018 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € **75,00** relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 20/01/2020 con bonifico sul c.c. n. IBAN IT42C0760102400001018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna – Utilizzo Demanio Idrico STB 411" l'importo di € **76,81** relativo alla quota dovuta per il **canone** per l'anno 2020 (TRNID 200208080006178-482350023500IT05387);
- in data 20/01/2020 con bonifico sul c.c. n. IBAN IT18C076010240000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" l'importo di € **250,00** a titolo di **deposito cauzionale** (TRNID 200208080006361-482350023500IT05387);

**PRESO ATTO** della sottoscrizione per accettazione da parte dei concessionari in data 28/01/2020 (PG/2020/13749 del 28/01/2020) del disciplinare di concessione come allegato al presente atto e sua parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare in solido, fatti salvi i diritti di terzi ed eventuali prescrizioni urbanistiche ed edilizie del Comune, ai signori:

- Enrico Stella, nato a Comacchio (FE) il 16/05/1944, c.f. STLNRC44E16C912V, residente in via del Nino Bixio n. 12 nel Comune di Comacchio;

- Stefano Stella, nato a Comacchio (FE) il 10/09/1971, c.f. STLSFN71P10C912B, residente in via Acciaioli n. 17/1 nel Comune di Comacchio (FE);
- Paolo Stella, nato a Comacchio (FE) il 23/10/1977, c.f. STLPLA77R23C912U, residente in via Acciaioli n. 17/2 nel Comune di Comacchio (FE);

la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico con rampa carrabile addossata all'argine di difesa a mare "Acciaioli", loc. Porto Garibaldi in Comune di Comacchio (FE), ubicata catastalmente di fronte al mapp. 17 (proprietà privata) del fg. n. 51 del Comune di Comacchio, per uso rampa carrabile, codice pratica **FE18T0005**;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2025**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante e sostanziale, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 28/01/2020 (PG/2020/13749 del 28/01/2020);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in € 76,81;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di dare atto che i richiedenti hanno versato:
  - in data 06/02/2018 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € **75,00** relativo alle **spese di istruttoria**;
  - in data 20/01/2020 con bonifico sul c.c. n. IBAN IT42C0760102400001018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna – Utilizzo Demanio Idrico STB 411" l'importo di € **76,81** relativo alla quota dovuta per il **canone** per l'anno **2020**, pari a 12 mensilità (TRNID 200208080006178-482350023500IT05387);
  - in data 20/01/2020 con bonifico sul c.c. n. IBAN IT18C0760102400000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" l'importo di € **250,00** a titolo di **deposito cauzionale** (TRNID 200208080006361-482350023500IT05387);
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico dei concessionari è conservato presso l'archivio informatico della SAC ARPAE di Ferrara e ne sarà consegnata ai concessionari copia semplice;
11. di dare atto che la responsabile del presente procedimento è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale (cod. pratica FE18T0005) rilasciata in solido ai signori:

- Enrico Stella, nato a Comacchio (FE) il 16/05/1944, c.f. STLNRC44E16C912V, residente in via del Nino Bixio n. 12 nel Comune di Comacchio;
- Stefano Stella, nato a Comacchio (FE) il 10/09/1971, c.f. STLSFN71P10C912B, residente in via Acciaioli n. 17/1 nel Comune di Comacchio (FE);
- Paolo Stella, nato a Comacchio (FE) il 23/10/1977, c.f. STLPLA77R23C912U, residente in via Acciaioli n. 17/2 nel Comune di Comacchio (FE).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce all'argine di difesa a mare "Acciaioli", loc. Porto Garibaldi in Comune di Comacchio (FE), ed è ubicata catastalmente di fronte al mapp. 17 (proprietà privata) del fg. n. 51 del Comune di Comacchio.

2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso rampa carrabile.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. I concessionari, per le annualità successive a quella in corso, devono corrispondere in solido i canoni annui entro il 31 marzo dell'anno di riferimento ed effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna – Utilizzo Demanio Idrico STB 411" oppure tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, indicando il numero di pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) all'inizio della causale e l'anno di riferimento; copia delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati dovranno essere conservate in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati

dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. In caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della L.R. 22 Dicembre 2009 n. 24.

### **ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato potrà essere restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2025**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE \_\_\_\_\_;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a

seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

## **ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA**

### **IDRAULICO**

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 3743 del 19/10/2018 (acquisito agli atti di questa Agenzia al PGFE/2018/0012848 del 22/10/2018) dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano:

*“1. La rampa carrabile è ubicata catastalmente di fronte alla part. 17 (proprietà privata) del fg 51 del Comune di Comacchio.*

*2. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine con la proprietà privata.*

*3. Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque, pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.*

*4. Il Richiedente è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.*

*5. E' consentita la copertura del piano viabile con idoneo materiale di pavimentazione.*

*6. Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecato anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato alla richiedente.*

7. Ogni modifica e intervento all'opera assentita, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano – sede di Ferrara.

8. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni e cedimenti spondali. Questa Amministrazione non si assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nel rilevato arginale. I lavori finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che il Servizio Area Reno e Po di Volano interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.


9. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Agenzia concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'A.R.S.T. e P.C. non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

10. E' espressamente vietato eseguire nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

11. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano-sede di Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel rilevato arginale o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.

12. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica."

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma minima da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21 l.r. 7/2004.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**